

N. 00170/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00285/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2011, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Michele Coromano, Marcella Ceniccola, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;

contro

Ministero dell'Università dell'Istruzione e della Ricerca in Pers. del Ministro P.T., Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise in Pers. del Leg. Rappres. P.T., Istituto di Istruzione Superiore "Mario Pagano"- Liceo Scientifico di Riccia in Pers. del Leg. Rappres. P.T.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 24.6.11 con cui l'Ufficio Scolastico regionale per il Molise ha proceduto ad accorpate la ex classe 1 B del Liceo scientifico di Riccia alla sezione A, eliminando di fatto, per l'anno scolastico 2011-2012, la sez. B per la classe II e prevedendo, di conseguenza, esclusivamente unica classe seconda di 29 alunni, di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonchè in via subordinata per la disapplicazione del DPR 20 marzo 2009 n. 81, nella parte in cui pone in contrasto con la normativa legislativa in materia di edilizia scolastica ed eventualmente con legge 626/94 , delle circolari MIUR nn. 21 del 14.3.11 e 63 del 13.7.11, nella parte in cui, nel dare attuazione al DPR n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in materia di edilizia scolastica

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. contenuta nel suindicato ricorso, notificata il 6 settembre e depositata il 7 settembre 2011;

Considerato che la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è fissata per il giorno 5 ottobre 2011 e che, per tale data, il danno grave paventato dalla parte ricorrente potrebbe essersi già verificato;

Considerato altresì che, per la data fissata per trattazione dell'istanza cautelare, l'amministrazione resistente potrebbe utilmente riesaminare la questione posta con il ricorso in esame anche alla stregua delle considerazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella specifica relazione allegata al ricorso (documento allegato 4) e di quanto deciso da questo

Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza n.163/2011;

Considerato che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 56 comma 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ai fini dell'adozione di misure cautelari provvisorie;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata istanza provvisoria, sospendendo, pertanto, l'efficacia degli atti impugnati;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre 2011 con inizio alle ore 9.30.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 settembre 2011.

Il Presidente
Goffredo Zaccardi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)